

.professioni Gestire lo studio

L'assetto societario. Interpretazioni opposte di Commercialisti e Notariato sulla percentuale obbligatoria sia come numero sia come titolarità

Stp, resta incerto il peso dei soci professionisti

Angelo Busani

La società tra professionisti è ancora in mezzo al guado. I «paletti» alla costituzione di una Stp (Società tra Professionisti) sono le interpretazioni del Tribunale di Treviso (a sinistra) e del Cndcec (Consiglio nazionale dei Commercialisti, a destra) a rinvio di una interpretazione per cui la Stp richiede due terzi dei soci professionisti sia per teste sia per quote. Ma andiamo con ordine.

Le nuove società

Dal 1° gennaio 2012, la legge 183/2011 consente la costituzione di Stp, cioè le società per l'esercizio di attività riservate a iscritti a Ordini o Albi professionali. Possono esserne soci: i professionisti iscritti a Ordini, Albi e collegi, i professionisti di Stati Ue, soggetti non professionisti (ma «soltanto per prestazioni tecniche») e soggetti non professionisti «per finalità di investimento» (i soci di capitale).

La legge 183 tace sullo specifico tema della ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti (leggittimando anche il caso di una Stp con professionisti titolari del 90% del capitale sociale e non professionisti con il 10%, e viceversa), occupandosi solo indirettamente (articolo 10), in quanto disciplina il tema del quorum decisionale occorrente per l'adozione delle decisioni dei soci affermando che «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei so-

La legge 183/2011 non è chiara e l'articolo 10 cita un quorum necessario solo per le decisioni

ci». Nulla è invece detto sulla composizione degli organi di gestione, che in una società a comando semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come cda di una Spa professionale potrà essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

La successiva legge 124/2017 è poi intervenuta per disciplinare specificamente la Sta, società tra avvocati, che ha per oggetto l'esercizio della professione forense (ma che può svolgere anche altra attività professionale, oltre a quella dell'avvocato). La legge 124/2017 afferma che: 1) i soci devono essere professionisti (ma non necessariamente tutti avvocati) «per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto» (il restante 1/3 può dunque appartenere a chiunque: persone fisiche o giuridiche, professionisti o no); 2) l'«organo di gestione» deve essere costituito solo da soci; 3) la «maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati». Con evidente mancanza di raccordo tra le due discipline.

Le diverse interpretazioni

Il fatto che la legge 183, riferendosi al quorum occorrente per le decisioni dei soci (e, indirettamente, alla composizione del capitale sociale) faccia il predetto farraginoso riferimento sia ai professionisti considerati come «teste» (i due terzi rispetto al numero complessivo dei soci) sia come «quote» (i due terzi del capitale sociale) non permette di comprendere esattamente se la norma sia da in-

terpretare nel senso che entrambe queste caratteristiche devono ricorrere oppure basti una sola di esse per costituire una Stp.

È evidente che il legislatore ha inteso emanare un'unica norma, valevole sia per le società (come le società di persone e le cooperative) dove i soci pesano in quanto «teste», sia per società (come le società di capitali) in cui valgono per le quote di capitale: ma con il risultato che non è poi chiaro se qualsiasi tipo di Stp deve essere organizzato sia per «teste» che per «quote».

Un'interpretazione meno rigorosa era stata formulata nel mondo notarile: in particolare, i notai del Triveneto (massime Q.A.9, Q.A.10 e Q.A.19) e il Consiglio nazionale del notariato (Studio n. 224-2014/1) si erano espressi nel senso di ritenere legittima qualsiasi conformazione statutaria dalla quale, in concreto, discendesse un'incidenza dei soci professionisti per almeno 1/3 dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci.

Un'interpretazione completamente contraria è invece pervenuta dal mondo dei commercialisti: il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella sua nota prot. PO 319/2017 del 30 aprile 2018 (replicando la sua nota prot. PO 150/2014) ha infatti affermato che nelle Stp il numero dei soci professionisti (intesi come «teste») deve essere pari almeno ai due terzi del numero totale dei soci e che le quote di partecipazione al capitale sociale di titolarità dei soci professionisti devono essere pari ad almeno i due terzi del capitale sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa dice la legge

Le principali caratteristiche della Stp (legge 183/2011)

Tipo societario	Società di persone, società di capitali e cooperative (le cooperative devono avere un numero di soci non inferiore a tre)
Denominazione	Deve contenere l'«società tra professionisti»
Amministrazione	L'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci
Soci	Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci
Partecipazione di un socio ad altra società professionale	Professionisti iscritti ad Ordini, cittadini degli Stati Ue in possesso del titolo di studio abilitante, soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento
Nuovi soci	La partecipazione a una Stp è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti
Morte del socio	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il Codice civile
Modifiche statutarie	La legge non detta alcuna specifica regola; in mancanza di norma statutaria, si applica il Codice civile
Responsabilità	La legge non detta alcuna specifica regola
Fallimento	La legge non detta alcuna specifica regola
	Non fallisce

A Treviso la prima decisione

Sì al parere più severo: doppio vincolo di 2/3 per «teste» e per quote

In una Stp per l'esercizio dell'attività di dottore commercialista 2/3 del capitale sociale devono appartenere a soci professionisti; inoltre, i 2/3 dei soci, considerati «per teste», devono essere soci professionisti. È quanto deciso dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza n. 3438 del 20 settembre 2018. Si tratta - a quanto si sa - della prima pronuncia in cui si cerca di interpretare l'assai complicato tenore letterale della norma (articolo 10, legge 183/2011) per la quale «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci».

Al Tribunale di Treviso era stato chiesto l'annullamento del diniego di iscrizione di una Stp espresso da un Ordine territoriale dei dottori commercialisti, poi confermato dal Consiglio nazionale. La Stp era formata da 5 soci, uno solo dei quali era un professionista (un commercialista, appunto) mentre gli altri quattro erano qualificati come soci finanziari. Il capitale sociale apparteneva al professionista solo per il 6,25 per cento. Questi era però anche titolare del diritto di usufrutto su quote appartenenti agli altri soci per un totale del 66,40% del capitale sociale, e di conseguenza era titolare di un diritto di voto, nell'assemblea dei soci, pari al 72,65% (quindi, per una quota superiore ai 2/3 dei voti esprimibili).

Come detto, sia l'Ordine locale e il Consiglio nazionale, da un lato, sia il Tribunale, dall'altro lato, hanno ritenuto di leggere la norma in esame nel senso che essa detterebbe sia una prescrizione in relazione all'appartenenza del capitale sociale (almeno 1/3 ai professionisti), sia una prescrizione in ordine al numero dei soci (almeno 1/3, consi-

derandoli «per teste», devono essere professionisti).

Questa lettura della norma non è tuttavia l'unica possibile. Anzi, ci si arriva solo stressando parecchio il testo della norma stessa, il quale non parla affatto di capitale sociale, bensì di maggioranza per l'adozione delle decisioni da parte dei soci: infatti afferma che la Stp va organizzata in modo che, per effetto del numero dei soci e delle loro quote di partecipazione al capitale sociale, le decisioni vengano adottate con una maggioranza che, per almeno 2/3, sia derivata dal voto dei soci professionisti.

Letta per quel che dice, la norma pare avere un senso, seppure nella sua farraginosità. Essa infatti è scritta un po' confusamente perché il legislatore, nel redigerla, sta pensando alla sua applicazione in qualsiasi tipo di società e, quindi, considerando in un sol colpo:

- sia le società ove i soci votano per teste a maggioranza (come le cooperative);
- sia le società ove i soci votano per quote ma, comunque, adottando le loro decisioni, di regola, solo con consenso unanime (come le società di persone);
- sia le società ove i soci votano per quote e a maggioranza (come le società di capitali).

Fin qui, dunque, la lettura della norma nel senso espresso dalle parole che il legislatore ha utilizzato. Se poi si voglia leggere nella norma - come hanno fatto gli Ordini dei commercialisti e il tribunale trevigiano - che essa è un'indiretta prescrizione in ordine alla distribuzione del capitale sociale tra i soci e al loro numero, si tratta di una interpretazione senz'altro plausibile, ma altrettanto opinabile.

—A.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuto
da residuo umido della produzione industriale di succo di agrumi

Tessuto
a filato innovativo e sostenibile ottenuto dal pastazzo d' agrumi



CONFINDUSTRIA

ECONOMIA CIRCOLARE

15 NOVEMBRE 2018
ORE 9:30 LIVORNO

Il valore della sostenibilità

Con l'Economia Circolare ci guadagna l'ambiente, ma anche la tua impresa.

Sai già come fare?

Partecipa al workshop gratuito.

Iscriviti su economicacircolare.confindustria.it



CONFINDUSTRIA
Toscana



CONFINDUSTRIA
LIVORNO
MASSA CARRARA

IN COLLABORAZIONE CON



SISTEMI
FORMATIVI
CONFINDUSTRIA

CON IL SUPPORTO DI



4.MANAGER
www.4manager.org



LUISS
BUSINESS
SCHOOL



Symbola
FONDAZIONE PER LA QUALITÀ ITALIANA

—Continua da pagina 1

Come? Cancellando con un tratto di penna il divieto di iscrizione a più di un corso di laurea che vige da 85 anni e impedisce agli atenei italiani di prevedere nella loro offerta formativa la formula dei «due titoli in uno» erogati sul territorio nazionale. Al momento gli unici consentiti sono i *double degree* organizzati in collaborazione con le accademie straniere. Che garantiscono al laureato di vedersi riconosciuto il titolo contemporaneamente da noi e in un altro paese. Raddoppiando nei fatti le chance di trovare lavoro.

L'appeal delle doppie lauree

A giudicare dagli ultimi numeri, in Italia, il fenomeno delle doppie lauree dal profilo internazionale appare sempre più diffuso. Con 851 corsi totali, aumentati del 44% rispetto all'anno accademico 2017/18 e quasi triplicati sul 2011/2012 (quando erano 304). Complessivamente, l'anno scorso sono stati più di 32mila studenti dei corsi con titolo doppio o congiunto, a fronte dei 29mila dell'anno precedente e ai 19mila del 2014/15 (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 28 maggio).

A dimostrazione di come il mercato dell'offerta universitaria integrata - con sei mesi o un anno di didattica erogata da una facoltà straniera - sia più vivo che mai interviene anche un altro argomento. E cioè che soluzioni del genere si trovano sia nel bouquet di corsi della Bocconi, che ormai 30 anni fa ha avviato l'esperienza del programma Cems, che dell'università di Palermo o Napoli. Ormai per tutti gli indirizzi. In testa, con 161 proposte, ci sono le Scienze economico-aziendali. Seguite da Ingegneria civile (71) e Scienze dell'economia (55).

La proposta del Miur
Se i *double degree* nascono soprat-

tutto con l'esigenza di aumentare le skill internazionali dei nostri ragazzi, migliorando anche le loro conoscenze linguistiche, l'idea a cui sta lavorando il Miur punta a invece a creare delle professionalità più in linea con le nuove sfide lanciate dal mercato del lavoro. Sul modello di quanto sta accadendo nei Paesi Bassi o in Svizzera. Per riuscirci basta una norma di una riga che dica: è abrogato l'articolo 142 del regio decreto 1592 del 1933. In base al quale, attualmente, è «vietata l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola».

A disporre l'abrogazione dovrebbe essere un emendamento alle legge di bilancio che il Miur ha messo a punto nei giorni scorsi. Cancellare l'articolo 142 consentirebbe agli studenti di seguire più di un corso in contemporanea e agli atenei di fare squadra allargando la loro offerta formativa. Con il solo paletto che non sarebbe comunque possibile iscriversi a due facoltà entrambe a numero chiuso.

Gli effetti pratici
Nelle intenzioni del ministero c'è già una possibile applicazione immediata della modifica allo studio. E riguarda la creazione di figure professionali che lavorano alle nuove frontiere della ricerca. L'esempio classico è quello delle lauree in Medicina e in Ingegneria biomedica che già oggi hanno molti punti in comune ma non raggiungono l'80% di sovrapposizione di crediti formativi e dei settori scientifici disciplinari richiesti per avviare un corso interclass.

Tra gli atenei che si lancerebbero in questa nuova avventura spicca il Politecnico di Milano che già oggi ha in carriera 75 accordi per l'erogazione di doppie lauree. Sia in ambito Ue che extra Ue. La conferma al Sole 24 Ore la fornisce il rettore Ferruccio Resta che definisce quella allo studio del governo «una semplificazione importante, una tipica riforma a costo zero di cui si parla poco ma che cambierebbe la vita a chi fa il nostro mestiere». Il perché lo spiega lui stesso: «Serve un'interdisciplinarietà sempre più spinta. Ad esempio tra le scienze umane e le scienze tecnologiche che stanno correndo insieme». Eliminare il divieto di iscriversi a due corsi di laurea consentirebbe agli atenei - aggiunge - di fare sinergie con altre realtà di eccellenza senza duplicare l'offerta formativa. In che ambiti? Ingegneria e medicina sicuramente, ma anche design, architettura e food. In pratica, il cuore pulsante del made in Italy.

Leggi lo speciale su:

scuola24.ilssole24ore.com

QUOTIDIANO DELLA SCUOLA

QdS

SCUOLA24

Speciale iscrizioni al nuovo anno scolastico

Quali sono gli adempimenti per le famiglie in vista delle iscrizioni al nuovo anno scolastico. Che prenderanno il via il 7 gennaio e si concluderanno il 31. Ma attenzione anche agli adempimenti che le scuole devono avviare nel frattempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA